



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 Fax 98210

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Angiari prende atto della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tale legge da attuare in correlazione con quella di riforma delle Autonomie Locali n. 142 del 8/7/90, rappresenta un momento assai qualificante in ordine alla impostazione complessiva rispetto alla quale devono muoversi l'intera azione amministrativa ed il procedimento amministrativo che caratterizza l'attività degli enti locali.

L'art. 1 stabilisce, infatti, che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti. La pubblica amministrazione, inoltre, non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.

L'art. 1 seguito da tutti gli altri, delinea una nuova impostazione ai rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino soprattutto in tema di protezione dell'individuo e di esercizio del potere discrezionale da parte dei pubblici poteri.

Schematizzando i contenuti della legge va sottolineato come le innovazioni siano da ricondurre a due filoni principali:

- a) tutela della sfera giuridica dei cittadini attraverso la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione al procedimento amministrativo;
- b) semplificazione dell'azione amministrativa e imposizione principi generali ed uniformi in materia di svolgimento di procedimenti amministrativi di esercizio della funzione consultiva, di responsabilizzazione di pubblici funzionari.

Le innovazioni di maggior rilievo sancite al punto a) riguardano:

- 1) La partecipazione del privato al processo di formazione degli atti e provvedimenti amministrativi che attengono alla sua sfera giuridica, attraverso comunicazioni formali ed interventi diretti.
- 2) La facoltà di comporre con l'amministrazione il contenuto discrezionale dei provvedimenti.
- 3) L'introduzione nell'ordinamento vigente del principio del silenzio-assenso generalizzato, con possibilità di impugnativa da parte dei privati, per quanto attiene all'avvio dell'esercizio di attività private soggette al rilascio di autorizzazioni amministrative.

- 4) La garanzia di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa assicurata dal riconoscimento del diritto, a favore di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, di informazione e accesso a i documenti amministrativi.

In riferimento al punto b), le innovazioni più significative riguardano:

- 1) L'obbligo di predeterminare quando ciò non sia già stato disciplinato da norme di legge o di regolamento, il termine entro il quale ciascun tipo di procedimento deve concludersi.
- 2) L'obbligo di determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
- 3) L'obbligo di individuare in ciascuna unità organizzativa, il responsabile di procedimento al quale vengono demandate specifiche attribuzioni di ordine istruttorio e corrispondenti responsabilità.
- 4) L'obbligo di predeterminare criteri generali da osservare per la concessione di contributi e ausili finanziari e soggetti terzi, siano essi pubblici o privati.
- 5) L'obbligo di dare notizia dall'avvio del procedimento ai soggetti direttamente interessati dallo stesso, nonché ai controinteressati.
- 6) L'obbligo di notificare al destinatario, per ciascun atto a lui notificato, il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.
- 7) La disciplina generalizzata dell'esercizio della funzione consultiva per la quale si stabiliscono termini uniformi e si prevedono meccanismi sostitutivi in caso di inadempienza.
- 8) La disciplina delle conferenze di servizio che vengono indicate come strumento operativo da utilizzarsi in forma sistematica nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi complessi.
- 9) La facoltà di definire mediante accordi con gli interessati il contenuto discrezionale dei provvedimenti finali.
- 10) La facoltà di concludere accordi fra le P.A. diverse, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse.
- 11) L'obbligo di acquisire o accertare d'ufficio fatti, stati o qualità dichiarati dai privati ovvero già in possesso delle pubbliche amministrazioni.
- 12) L'obbligo per le P.A. di formalizzare mediante l'adozione di provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e di rendere noti i vari adempimenti organizzativi prescritti in tema di semplificazioni delle procedure.

CAPITOLO I

FINALITA'

Art. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge dell'8 giugno 1990 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste del regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPITOLO II

PROCEDURE

Art. 6

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del CO.RE.CO., i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.
I termini fissati sono perentori.

CAPITOLO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono di norma i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale
- b) Attività sportive, ricreative e tempo libero
- c) Cultura ed informazione- Scuola
- d) Sviluppo economico
- e) Forme di volontariato
- f) Edilizia abitativa.

Art.8

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi da essa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPITOLO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) Di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) Di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) Di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) Di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPITOLO V

PROCEDURE PER L'ISTANZA E L'EROGAZIONE

Art. 10

Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici devono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti oltre all'individuazione delle ragioni e finalità per le quali l'intervento è richiesto.

Art. 11

- Persone Fisiche -

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

Devono, inoltre, impegnarsi con la presentazione della richiesta d'intervento a informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di ogni evento che porti a una modifica della condizione economica del proprio nucleo familiare. In caso di inadempienza di quanto sopraccitato l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire per il recupero delle somme erogate.

Art. 12

- Persone Giuridiche -

Le persone giuridiche (enti pubblici e privati, associazioni...) che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso alla loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata al programma di attività da svolgere a beneficio della comunità locale.

Art. 13

L'erogazione di contributi di cui all'art. 12 viene disposta dalla G.C. al 50% delle somme attribuite con apposito atto deliberativo entro 30 gg. dalla conclusione della manifestazione e per il rimanente 50% entro 60 gg. dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto e copia dei documenti giustificativi delle spese, e comunque non prima dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dei suddetti atti.

Art. 14

Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni per le quali ha accordato contributi finanziari.

Art. 15

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per le finalità e per le quali è stato accordato.

CAPITOLO VI

INTERVENTI SETTORE ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 16

Presupposto essenziale per l'intervento assistenziale comunale è la condizione di indigenza. L'accertamento viene effettuato dall'Amministrazione Comunale, a seguito della raccolta di dati da parte degli Uffici Comunali preposti.

Art. 17

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) Alla protezione e tutela del bambino;
- b) Alla protezione e tutela dei minori dei giovani in età evolutiva;
- c) All'assistenza e tutela degli anziani
- d) All'assistenza e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- f) Alla prevenzione e recupero della tossicodipendenza;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in momentanee e particolari condizioni di disagio economico-sociale.

Art. 18

Per conseguire quanto esposto all'articolo 17 il Comune provvede:

- 1) Con contributi economici continuativi;
- 2) Con contributi economici una tantum;
- 3) Con compartecipazione totale o parziale alle rette di accoglienza in istituti sia per anziani come per minori;
- 4) Con assunzioni di quote di partecipazione alle spese sanitarie.

Art. 19

- Erogazione di contributi economici di minimo vitale -

Saranno devoluti contributi di minimo vitale a cittadini residenti nel Comune e si osserveranno i seguenti criteri

- a) Totalizzazione del reddito mensile del richiedente, dei suoi famigliari e dei conviventi con il richiedente;
- b) Detrazione dal reddito mensile di cui al punto a) delle spese effettive di eventuale locazione sostenute fino ad un massimo di L. 150.000 (centocinquantamila).
- c) Ai fini della determinazione del contributo di minimo vitale, verrà preso come base l'importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti erogata dall'INPS.
- d) Saranno stabilite progressioni percentuali in riferimento al numero di componenti il nucleo famigliare come da specificata tabella a seguito illustrata:

N° componenti il nucleo famigliare	% di progressione
1 sogg. richiedente	////
2 comp. sogg. richied.	Pensione INPS + 50%
3 “ “ “	“ “ + 75%
4 “ “ “	“ “ + 100%
5 “ “ “	“ “ + 125%
6 “ “ “	“ “ +150%
7 “ “ “	come punto e) Art. 19

- e) Per nuclei familiari superiori a 6 persone verrà calcolato un aumento del tetto minimo vitale per ogni persona aggiunta pari al 10%
- f) Per la determinazione dei redditi, l'Amministrazione Comunale si avvalerà in primo delle denunce annuali dei redditi; nel caso in cui il richiedente sia dispensato da denunce di autotassazione, l'Amm. Com.le farà gli accertamenti del caso.
- g) A favore di quelle persone che vivono sole e che hanno come reddito il minimo di pensione come previsto dalla tabella lettera d) del presente articolo, l'Amm. Com.le interviene con un contributo pari al 50% sulla tassa comunale annuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- h) Tale erogazione sarà concessa esclusivamente a seguito di comprovate e documentate condizioni di grave stato di bisogno e comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'Amm. Com.le si riserva di accertare.

Sono esclusi dal beneficio di contributi , coloro i quali, pur essendo percettori di un reddito minimo vitale, come stabilito dall'art. 19, risultino comunque non versare in stato di indigenza.

Art. 21

- Erogazione di contributi economici una tantum -

- 1) I contributi economici una tantum tendono a sopperire anche parzialmente momentanee necessità individuali e familiari.
- 2) Possono essere erogati per pagamenti anche parziali di spese funebri sopportate dai richiedenti per un familiare.
- 3) Possono essere erogati anche per altre necessità ed urgenze comprovate.

Art. 22

- Erogazione buoni sanitari -

Le richieste di erogazione di buoni sanitari verranno prese in considerazione in ottemperanza alle leggi sanitarie sull'esenzione, ed in considerazione alle condizioni socio-economiche della famiglia.

Art. 23

- Revoca dei contributi e degli interventi -

I contributi e gli interventi economici in oggetto saranno revocati dall'Amm. Com.le qualora non sussistano più le condizioni che ne hanno motivato l'erogazione.

Art. 24

- Partecipazione dei familiari agli oneri per l'accoglienza dei loro congiunti presso Istituto o Case di ricovero -

Al fine di determinare l'eventuale partecipazione dell'Amm. Com.le in concorso con i familiari tenuti agli alimenti, si osserveranno i seguenti criteri:

- a) Determinazione della retta mensile praticata dall'Istituto o Casa di ricovero.
- b) Detrazione della retta mensile dell'Istituto o Casa di ricovero dalla pensione o dalle pensioni in godimento dell'anziano, riservando una quota parte della pensione pari a Lire 65.000 mensili.
- c) Valutazione del reddito annuo del nucleo familiare dell'assistito e/o dei familiari obbligati alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Art. 25

- Modalità per l'assunzione degli oneri derivanti dal pagamento delle rette di accoglienza di minori in Istituti educativi-

- 1) Le spese per il pagamento delle rette di accoglienza presso gli Istituti educativi per i minori, saranno a carico dell'Amm. Com.le qualora i tenuti alla prestazione degli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile non vi possano provvedere a causa della mancanza di adeguati mezzi economici.
- 2) Per la determinazione dell'entità di partecipazione alle rette di accoglienza, si terrà conto del reddito annuo del nucleo di appartenenza del minore.
- 3) L'eventuale parte di retta mensile rimasta scoperta sarà assunta dall'Amm. Com.le
- 4) Nel caso di presenza di più tenuti agli alimenti, per cui l'intera retta potrà essere coperta completamente, nessun onere sarà a carico dell'Amm. Com.le.

Art.26

- Definizione di famiglia e criteri per la determinazione del reddito annuo procapite -

- 1) Si definisce famiglia il nucleo formato dai genitori , dai figli, dai parenti ed affini conviventi.
- 2) Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare cui deve farsi riferimento per l'individuazione delle rette e dei contributi previsti dal presente regolamento, è formato dal reddito da lavoro dipendente, autonomo, da impresa, da capitale da terreni e fabbricati, da pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti da tutti i singoli componenti del nucleo familiare.
- 3) Al momento della presentazione della domanda di contributo, dovrà essere prodotta la dichiarazione dei redditi dell' anno precedente o altro idoneo documento attestante i redditi, su tale documentazione verrà determinato il reddito familiare annuo.
- 4) L'Amm. Com.le si riserva di fare opportuni accertamenti per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Art 27

- Soggiorni climatici per anziani -

L' Amministrazione Comunale organizza annualmente in collaborazione con il Comune di Legnago, soggiorni per anziani autosufficiente che abbiano compiuto il 65° anno di età, concedendo possibilità di deroga per quanto concerne l'età solo se sussistano condizioni particolari che ne giustificano l' accoglimento.

L'Amm. Comunale di anno in anno fisserà i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione, indicando le località di soggiorno, nonché l'entità delle rette.

Le istanze di richiesta di contributi adatte ai sensi dell' art 10 del presente Regolamento, saranno accolte soltanto se l'Amministrazione riterrà esistente un reale stato di bisogno, e comunque la possibilità di accoglimento dovrà avere numero chiuso in correlazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 28

- Soggiorni climatici per ragazzi -

L'Amministrazione Comunale organizza soggiorni climatici per ragazzi, in collaborazione al Comune di Legnago .

Le istanze di contributi adottate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento saranno accolte soltanto se l'Amministrazione riterrà esistente un reale stato di bisogno, e comunque la possibilità di accoglimento dovrà avere numero chiuso in correlazione alla disponibilità di bilancio.

Art .29

- Soggiorni climatici per portatori di handicap -

L' Amministrazione Comunale contribuisce ai soggiorni climatici per portatori di handicap.

Le istanze di contributi redatte ai sensi dell' art. 10 del presente Regolamento saranno accolte soltanto se l'Amministrazione riterrà esistente un reale stato di bisogno e comunque la possibilità di accoglimento dovrà avere numero chiuso in correlazione alla disponibilità di bilancio.

Art . 30

- Assistenza a portatori di handicap -

A favore dei portatori di handicap, l'Amministrazione Comm.le. vista la disponibilità stanziata in bilancio per il sociale, valuterà gli interventi più opportuni ad integrazione di quelli effettuati dall'U.L.S.S. istituzionalmente competente .

Nel bilancio annuale il Comune determina le risorse destinabili ai fini dell'assistenza e sicurezza sociale.

Art. 31

- Tickets sanitari -

Il Comune, visto l'art. 5 comma 3 della legge n° 407 del 29.12.1990, si assume l'onere della compartecipazione alla spesa sanitaria, per il settore diagnostico e per quello farmaceutico, per i cittadini residenti nel suo territorio e dichiarati indigenti.

Art. 32

- Definizione di soggetto indigente -

Sono considerati indigenti i singoli o i componenti il nucleo familiare il cui reddito non sia comunque superiore al minimo vitale di cui all'art. 19, Cap. VI del presente Regolamento.

La G.C. provvederà annualmente ad approvare, con apposito atto deliberativo, l'elenco delle persone dichiarate indigenti tenuto conto, oltre ai limiti di reddito di cui al precedente comma, degli altri beni mobili, immobili e finanziari, la cui quantità ed esistenza dovrà essere dichiarata con atto sostitutivo di notorietà dai cittadini che faranno domanda di inclusione in detto elenco.

Art. 33

Il rimborso della quota ticket sostenuta per l'acquisto di presidi farmaceutici compresi nel prontuario del S.S.N. verrà effettuato previa presentazione di fatture o ricevute fiscali.

CAPITOLO VII

INTERVENTI SETTORE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E TEMPO LIBERO

Art. 34

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Art. 35

Il Comune può intervenire a sostegno di associazioni e gruppi di natura sportiva che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero.

CAPITOLO VIII

INTERVENTI SETTORE CULTURA INFORMAZIONE – SCUOLA

Art. 36

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati ed associazioni sono finalizzati principalmente:

- 1) A favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale, educativa ed artistica
- 2) A favore di soggetti non professionali che senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di altre comunità.
- 3) A favore di soggetti che organizzano convegni, mostre, esposizioni aventi finalità culturali, artistiche e sociali.

Art. 37

La concessione di eventuali contributi verrà effettuata tenendo conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale, l'interesse che essa riveste per la comunità locale e per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Art. 38

- Facilitazioni, riduzioni ed esoneri rette trasporti e mense -

L'Amministrazione Comunale sensibile ai mutamenti della normativa scolastica, e nell'intento di incoraggiare e sostenere i nuovi sistemi e metodologie educativi (tempo prolungato...) interviene attraverso la previsione di facilitazioni, riduzioni o esoneri delle rette comunali previste per il servizio scuolabus ed il servizio mensa.

Art. 39

Le istanze di richieste di facilitazione o riduzione o esonero rette (scuolabus/mensa) redatte ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento saranno accolte soltanto se aventi quelle caratteristiche e condizioni che la G.C. avrà cura di determinare in apposito atto deliberativo. L'erogazione dei contributi avverrà nei tempi che verranno stabiliti dalla G.C. in sede di deliberazione del contributo.

Art. 40

- Acquisto libri Scuola Media -

L'Amministrazione Comunale interviene, contribuendo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a garantire tramite l'acquisto di libri la frequenza alla locale Scuola Media. L'erogazione dei contributi, conseguente a regolare istanza, avverrà nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla G.C. in sede di deliberazione del contributo.

Art. 41

- Acquisto materiale didattico Scuola Elementare, Materna e Media -

L'Amministrazione Comunale interviene dotando, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le scuole elementari, materne e medie dei sussidi didattici che si ritengono utili ed efficaci.

L'erogazione dei contributi, conseguente a regolare istanza, avverrà nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla G.C. in sede di deliberazione del contributo.

Art. 42

- Contributo gite Scuole Medie e Elementare -

L'Amministrazione Comunale interviene, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad incoraggiare e finanziare gite culturali delle scuole medie ed elementari.

L'erogazione dei contributi, conseguente a regolare istanza, avverrà nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla G.C. in sede di deliberazione del contributo.

Art.43

- Borse di studio a merito -

- 1) L'Amm. Com.le istituirà annualmente borse di studio al merito per studenti che si sono particolarmente distinti durante l'anno scolastico nelle scuole medie inferiori e superiori.
- 2) Si fa deroga, in qualche caso, per studenti particolarmente dotati e in condizioni di disagio economico, per il proseguimento degli studi universitari.
- 3) L'Amm. Com.le di anno in anno fisserà le modalità per l'assegnazione di quanto sopra citato, tenuto conto del punteggio riportato dagli studenti alla chiusura dell'anno di riferimento per l'assegnazione delle borse di studio.

CAPITOLO IX

INTERVENTI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Art. 44

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilievo o tradizione, sono rivolti in particolare:

- 1) Al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne e simili manifestazioni.
- 2) Al concorso per l'effettuazione di iniziative per la promozione e pubblicazione dei prodotti locali, di colture o nuove tecnologie agricole.
- 3) A contributi annuali a favore delle associazioni: pro loco, comitati ed altri organismi costituitisi per valorizzare attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 4) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai precedenti punti, può comprendere anche la concessione temporanea dei locali, spazi, impianti di proprietà comunale.
Il Comune non assume responsabilità alcuna verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per qualsiasi manifestazione.
- 5) Nell'atto di concessione saranno riportate tutte le condizioni previste ai fini della validità della stessa.
- 6) Le concessioni di contributi una tantum per le finalità di cui ai punti 1-2-3 non possono superare in nessun caso il 50% dell'importo delle spese al netto dei ricavi.
- 7) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto ancorché di importanza rilevante per lo sviluppo e l'economia della comunità.

CAPITOLO X

INTERVENTI SETTORE FORME DI VOLONTARIATO

Art. 45

L'Amministrazione Comunale riconosce ed apprezza per lo spirito che le anima, il valore sociale delle forme di volontariato.

Le concessioni di contributi sono effettuate in riferimento a quanto è previsto in bilancio, con l'osservanza delle procedure e dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.

CAPITOLO XI

INTERVENTI SETTORE EDILIZIA ABITATIVA

Art. 46

L'Amministrazione Comunale intende incentivare l'accesso alla proprietà immobiliare concedendo, con apposito stanziamento in bilancio, un contributo in conto interessi sui mutui per l'acquisto o la costruzione, o il recupero della I casa di tipo non di lusso, da parte di lavoratori dipendenti.

Art. 47

Criteri, procedure, termini e quant'altro occorre per l'applicazione del progetto di cui all'articolo precedente, verranno determinati con apposito regolamento del Consiglio Comunale.

CAPITOLO XII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 48

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.